



Registro delle concimazioni
DGR 26 luglio 2011, n. 1150 – Allegato A, articolo 11
Criteria generali e procedure per la registrazione delle fertilizzazioni

1. Ambito di applicazione

Con il Registro delle concimazioni si completa il quadro della documentazione amministrativa che consente agli utilizzatori dei fertilizzanti azotati – in riferimento all’obbligo previsto per le Zone Vulnerabili ai nitrati (ZVN) e, nei casi specifici, anche per le Zone Ordinarie (ZO) – di dare descrizione degli interventi messi in atto nella gestione agronomica e colturale delle superfici agricole.

L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, nei casi determinati dalle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia, è subordinata alla descrizione delle modalità di gestione dei materiali, a partire dalla loro produzione sino al loro impiego sui terreni agricoli (Comunicazione), con successiva indicazione presuntiva dei quantitativi e delle colture sulle quali vengono distribuiti (Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA), e della dimostrazione finale della congruità delle fertilizzazioni eseguite in rapporto ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia, tramite la predisposizione del Registro delle concimazioni.

Il Registro delle concimazioni ha lo scopo di valutare la conformità alle disposizioni normative dell’impiego dei fertilizzanti di cui le aziende agricole effettuano la distribuzione sulle superfici coltivate. Ciò deve essere verificato in particolare nelle ZVN, e nei casi in cui le aziende ricadenti in ZO abbiano predisposto il PUA preventivo.

L’obbligo di registrazione delle operazioni di applicazione dei fertilizzanti azotati è pertanto stabilito, nei casi indicati nella successiva tabella 1, per l’utilizzo di tutti i prodotti che determinano un apporto di azoto ai terreni agricoli, sia questo in forma organica (effluenti di allevamento e materiali ad essi assimilati), sia questo di sintesi (concimi chimici).

Sono oggetto di verifica, in particolare, i massimali di utilizzo dell’azoto il cui rispetto è previsto dalle norme vigenti, e segnatamente:

1. la quantità di azoto totale di origine zootecnica, in relazione ai limiti di apporti di azoto zootecnico previsti per le Zone Vulnerabili, per le Zone Ordinarie, ovvero in base ad ulteriori disposizioni specifiche volte a modularne l’impiego in rapporto a condizioni particolari (es. adesione alla Deroga Nitrati; adesione agli impegni delle Misure Agroambientali del Programma di Sviluppo Rurale);
2. la quantità massima di azoto efficiente apportabile per singola coltura – MAS;
3. l’efficienza di impiego dei diversi tipi di effluenti di allevamento o dei materiali ad essi assimilati.

2. I soggetti e gli adempimenti**2.1. I soggetti tenuti alla predisposizione del Registro delle concimazioni**

Il Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati della Regione del Veneto, allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150, all’articolo 11 identifica nel limite d’impiego annuo di 3.000 kg di azoto la soglia al di sotto della quale gli utilizzatori di fertilizzanti azotati sono esonerati da tale adempimento.

Con il decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente n. 17 del 24 febbraio 2012, tenuto conto di tutti gli impieghi comunemente effettuati dagli agricoltori a livello regionale, è stata individuata in 14,8 ha di SAU la superficie corrispondente ad un’applicazione media della quantità annua di 3.000 kg di azoto, limitatamente alle superfici ricadenti in Zona Vulnerabile (ZVN).

Di conseguenza, sono tenuti alla compilazione del registro tutti gli agricoltori che utilizzano fertilizzanti azotati su una superficie in conduzione pari o superiore a 14,8 ha di SAU in ZVN, indipendentemente dal



tipo di fertilizzante azotato impiegato e dal fatto che l'azienda effettui o meno la distribuzione di effluenti di allevamento.

Sono inoltre tenuti alla compilazione del registro tutti gli agricoltori soggetti all'obbligo di predisposizione del PUA. In questo caso la registrazione va effettuata per i terreni indicati nel PUA – in quanto oggetto di spandimento – sia che ricadano in Zona Vulnerabile, sia che ricadano in Zona Ordinaria, a prescindere dall'entità della SAU interessata all'applicazione dei fertilizzanti azotati e dalla quantità di azoto distribuito. L'entità della superficie dei terreni oggetto di applicazione dei fertilizzanti azotati riportati nel registro potrà dunque essere anche di superficie minore di 14,8 ha.

Per le superfici aziendali in conduzione ricadenti in Zona Ordinaria non indicate nel PUA, e quindi non interessate da utilizzo agronomico di effluenti di allevamento, non è altresì obbligatoria l'annotazione nel registro degli interventi di fertilizzazione azotata.

La tabella di seguito riportata, schematizza i casi in cui è prevista la compilazione del Registro delle concimazioni.

| Aziende con SAU \geq 14,8 ha in ZVN | Aziende con PUA | Obbligo registro | Superfici da inserire in registro |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|--|
| Si | No | Si | Solo superficie in ZVN |
| Si | Si | Si | Superficie del PUA + restante SAU aziendale in ZVN |
| No | Si | Si | Solo superficie in PUA |
| No | No | No | ---- |

Tabella 1

Sono altresì tenuti alla compilazione del Registro delle concimazioni, esclusivamente tramite procedura informatica regionale, gli agricoltori che aderiscono alla "Deroga Nitrati", in base a quanto stabilito dalla decisione 2011/721/UE e dal DDR n. 10 del 30 gennaio 2012.

Si precisa, inoltre, che sono comunque tenuti alla compilazione del registro tutti gli agricoltori che conducono superfici in ZVN maggiori o uguali a 14,8 ha, anche qualora una parte dei terreni ricada in altre Regioni. In questo caso dovranno essere registrati gli interventi effettuati sulle sole superfici ricadenti in Veneto, indipendentemente dalla loro estensione.

Per agevolare la predisposizione del Registro delle concimazioni la Regione del Veneto ha sviluppato l'apposita procedura informatica ("Registro delle concimazioni") che consente all'utente la verifica dei parametri di controllo descritti al successivo paragrafo 4.1, in analogia a quanto già in essere ai fini della compilazione della Comunicazione di spandimento degli effluenti zootecnici e della compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA). Tale procedura informatica regionale – il cui utilizzo è facoltativo nell'ipotesi di impiego di software differenti – risponde anche agli obblighi di registrazione e comunicazione stabiliti all'ultimo comma delle Parti A e B dell'allegato V al DM 7.4.2006.

2.2. Terreni in asservimento e Registro delle concimazioni

Poiché nella Comunicazione, e – ove previsto – nel PUA, sono riportate tutte le superfici nella disponibilità dell'azienda agricola che opera lo spandimento degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati (siano esse in conduzione diretta o acquisite in assenso/asservimento), ne consegue la necessità che anche nel Registro delle concimazioni siano ugualmente indicati gli apporti di azoto zootecnico effettuati su tutte le superfici utilizzate allo scopo. Tali indicazioni sono indispensabili per la verifica dell'avvenuto rispetto – da parte dell'azienda che effettua gli spandimenti – degli apporti massimi di azoto totale di origine zootecnica, del MAS e dell'efficienza di utilizzo degli effluenti di allevamento. In questo caso il soggetto che effettua l'intervento di spandimento è pertanto tenuto a riportare sul proprio registro:

- i dati relativi agli effluenti utilizzati, sia per i terreni in propria conduzione, sia per i terreni che ha acquisito in asservimento. I dati relativi agli interventi di distribuzione degli effluenti sui terreni acquisiti in asservimento dovranno essere comunicati tempestivamente al soggetto concedente i terreni. Se le informazioni vengono riportate nel registro dell'utilizzatore tramite l'applicativo software, tale



operazione dovrà essere effettuata entro termini temporali idonei a consentire al soggetto concedente di poter usufruire delle informazioni medesime per la compilazione, se questi è soggetto all'adempimento, del proprio Registro delle concimazioni;

- i dati relativi alla fertilizzazione con i concimi chimici, solo per le superfici in conduzione diretta.

Le informazioni relative agli effluenti distribuiti contenute nel registro dei soggetti che hanno concesso i terreni in asservimento dovranno essere conformi a quanto riportato nel registro dell'utilizzatore degli effluenti.

L'agricoltore che conduce direttamente i terreni (in proprietà, affitto, o con altro titolo di conduzione) dovrà in ogni caso avere riportato sul proprio registro – nei casi in cui sia soggetto all'adempimento – le informazioni relative agli interventi di applicazione degli effluenti di allevamento e dei concimi chimici, anche qualora talune superfici siano state concesse in asservimento ad altri, e quindi oggetto di spandimento di effluenti di allevamento da parte di agricoltori terzi.

3. Le scadenze ed i controlli

Il Registro delle concimazioni costituisce il resoconto conclusivo della gestione annuale della fertilizzazione effettuata dagli agricoltori sulle superfici interessate in ciascun anno solare. Ne consegue che viene richiesto obbligatoriamente, a consuntivo del medesimo anno solare, il suo completamento con l'indicazione di tutti gli elementi di dettaglio concernenti le fertilizzazioni effettuate, in modo da poter disporre del quadro complessivo della gestione annuale, nei termini di scadenza congruenti con lo svolgimento dei necessari controlli sulle attività svolte.

Ciò non toglie che sia buona prassi provvedere alla registrazione telematica degli interventi di fertilizzazione a mano a mano che questi vengono effettuati. Gli interventi in fase di stesura non saranno oggetto di eventuali controlli.

Fatte salve le particolari scadenze intermedie connesse all'applicazione di specifiche procedure (es. registrazione degli interventi di fertilizzazione per le aziende beneficiarie di deroga di cui alla decisione 2011/721/UE e al DDR n. 10 del 30 gennaio 2012), la scadenza per la compilazione definitiva del Registro delle concimazioni finale è stabilita con decreto del Dirigente della Struttura regionale competente.

Va peraltro in ogni caso osservato il rispetto delle scadenze intermedie eventualmente previste da specifiche disposizioni al rispetto delle quali l'azienda è tenuta, o agli impegni che questa si è assunta a fronte di particolari utilità. Oltre al resoconto a consuntivo che l'agricoltore è tenuto a produrre al termine dell'attività dell'anno solare, l'Autorità competente può dunque chiedere – nel rispetto dei presenti criteri di controllo – uno stato delle registrazioni intermedie, qualora questa abbia previsto propri piani di controllo, oppure nei casi in cui le registrazioni intermedie ed i controlli stessi siano specificamente previsti da disposizioni normative particolari. In tale caso, l'agricoltore aggiorna periodicamente il registro attraverso annotazioni complete di tutte le informazioni congruenti con la scadenza intermedia.

Per gli aspetti connessi al rispetto del II° Programma d'azione, le verifiche effettuate sul rispetto delle scadenze intermedie non possono essere valutate in via definitiva, ma devono essere considerate indicative.

Ai fini della semplificazione amministrativa, nonché in funzione dei controlli previsti dal II° Programma d'azione, non è necessario disporre in azienda della stampa del registro annuale qualora questo sia stato compilato e definitivamente confermato a fine anno con l'applicativo software regionale. In tutti gli altri casi, una copia del registro deve essere presente in formato cartaceo a disposizione degli organismi di controllo.

Nel caso in cui, sulla base delle indicazioni annotate nel registro, possa essere rilevata una non conformità dell'annotazione delle operazioni di fertilizzazione, è necessario che l'organismo di controllo valuti la possibilità che il dichiarante possa mettere in atto appositi interventi correttivi con il solo perfezionamento della documentazione (Comunicazione, PUA e Registro), ovvero se la non conformità rilevata sia dovuta ad un effettivo mancato rispetto delle norme in materia.

4. Elementi di verifica

4.1. Indici di controllo

4.1.1. Aziende con utilizzo di effluenti di allevamento

Richiamando la terminologia e le disposizioni riportate all'allegato A ("Linee guida per la compilazione del PUA per l'uso agronomico degli effluenti zootecnici e la fertilizzazione azotata") al DDR n. 79 del 13 luglio 2012, la verifica degli indici di controllo è effettuata applicando i criteri di seguito elencati:

- a) verifica rispetto del "massimale di azoto totale da effluenti": è effettuato in riferimento alla Zona interessata ed al limite specifico di apporti azotati per la Zona stessa (Zona Vulnerabile – 170



kg/ha/anno; Zona Ordinaria – 340 kg/ha/anno; Zona Vulnerabile con Deroga – 250 kg/ha/anno; ZVN o ZO con limiti di apporto di azoto zootecnico totale derivanti dall'assunzione di impegni agroambientali – limite da bando di Misura; ecc.);

- b) verifica rispetto del MAS: è effettuata in riferimento alla coltura interessata (o all'avvicendamento colturale nell'anno considerato), per ciascuna Sottoarea;
- c) verifica rispetto dell'efficienza minima di utilizzo degli effluenti: è effettuata con riferimento alla tipologia di effluente di cui è fatto l'uso agronomico e alla specifica Zona vulnerabile interessata (ZVN o ZVN con deroga). La verifica del livello minimo di efficienza d'uso degli effluenti zootecnici non è effettuata per le Zone Ordinarie.

Anche nei casi in cui le aziende non siano tenute alla presentazione del PUA è effettuata la verifica degli indici sopra elencati, alle lettere a), b) e c), qualora utilizzino gli effluenti zootecnici ai fini agronomici.

4.1.2. Aziende che non utilizzano effluenti di allevamento

Per le aziende tenute alla compilazione del Registro delle concimazioni (vedi tabella 1) che fanno uso di soli concimi chimici, ovvero di materiali organici non derivanti dal trattamento di effluenti di allevamento, è prevista la verifica del rispetto del solo parametro del MAS.

4.2. Ulteriori elementi necessari alle verifiche

Facendo riferimento alle indicazioni di carattere preventivo riportate nel Piano di Utilizzazione Agronomica (allegato A al DDR n. 79/2012), nel Registro delle concimazioni è richiesto che sia fornito opportuno dettaglio ai dati caratterizzanti gli interventi di fertilizzazione realizzati nell'anno di riferimento.

Qualora gli interventi siano stati invece rappresentati con modalità differenti da quelle preventivate nel PUA, è necessario che siano riportate nel registro tutte le informazioni sugli interventi di fertilizzazione effettivamente realizzati.

Ciò può conseguentemente determinare la necessità di una riaggregazione delle superfici in nuove Sottoaree, costruite in modo da consentire l'evidenziazione dello svolgimento della gestione delle operazioni di fertilizzazione in conformità alle colture effettivamente praticate, in luogo di quelle indicate nel PUA preventivo.

Oltre agli elementi di verifica contenuti nel PUA, l'inserimento delle informazioni nel registro secondo la l'aggregazione prevista dalle presenti disposizioni consente un'efficace dimostrazione conclusiva della correttezza delle operazioni eseguite.

Sia qualora l'azienda abbia presentato la Comunicazione di spandimento, sia qualora abbia predisposto anche il PUA, oppure non siano stati predisposti i due suddetti documenti ma ricorra comunque l'obbligo di registrazione degli interventi di fertilizzazione, le superfici da considerare ai fini dell'inserimento delle informazioni richieste devono essere aggregate in "unità aziendali" caratterizzate dall'uniformità delle condizioni colturali, gestionali ed agronomiche.

Le suddette "unità aziendali" sono di diverso livello territoriale:

- tipo zona;
- area omogenea;
- sottoarea.

Le specifiche "unità aziendali" di diverso livello sono funzionali ad una efficace applicazione dei relativi indici di controllo precedentemente richiamati al paragrafo 4.1.1, lettere a), b) e c).

Va evidenziata, infine, la rilevanza delle informazioni relative al momento in cui è stato effettuato ciascun intervento di fertilizzazione, che evidenzierà l'avvenuto rispetto:

- dei periodi stagionali di divieto di spandimento. Ciò è valido anche nel caso dell'applicazione dei concimi chimici;
- del livello di efficienza minimo da raggiungere (specifico per tipologia di effluente), in rapporto all'epoca, ai quantitativi apportati e alle modalità di distribuzione;
- uniforme utilizzo dei terreni aziendali e in asservimento per lo spandimento degli effluenti di allevamento.

Ulteriori elementi necessari alla verifica di conformità dell'utilizzo dei fertilizzanti azotati sono: i Comuni nel cui territorio ricadono i terreni interessati dall'intervento, e l'entità della superficie interessata dal singolo intervento. Alla superficie dell'intervento devono essere attribuiti i dati relativi alla quantità di effluente o di concime chimico distribuito al momento di effettuazione dell'operazione.